

Polizza di Responsabilità Civile Professionale degli Avvocati



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto assicurativo: "Polizza di Responsabilità Civile Professionale Avvocati"

Il DIP Aggiuntivo danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Data di ultimo aggiornamento: 1° gennaio 2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

- Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo ed appartenente al gruppo AIG.
- Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018
- Codice ISVAP impresa D947R
- Sede secondaria in Italia: Piazza Vetra 17, cap: 20123, Milano; C.F. 97819940152/P.I. 10479810961; REA Milano n. 2530954; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: www.aig.co.it; e-mail: info.italy@aig.com; pec: insurance@aigeurope.postecert.it.
- Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
- Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.

AIG Europe S.A. (AESAs), società neocostituita, non dispone ancora di un bilancio approvato. Dopo il trasferimento delle attività britanniche ad altra società del gruppo AIG avente sede nel Regno Unito, con effetto dal 1° dicembre 2018, AIG Europe Limited (AEL) si è fusa per incorporazione in AESAs.

Di seguito è riportata la situazione patrimoniale AEL: i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2016 - 30 novembre 2017, bilancio precedente al trasferimento ed alla fusione sopra indicate. I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro. Il cambio è effettuato in base al tasso praticato il giorno 30 novembre 2017:

- L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £ 3.163milioni (Euro 3.596 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 197 milioni (Euro 224 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 2.966 milioni (Euro 3.372 milioni);
- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) £ 1.136 milioni (Euro 1.291 milioni);
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) £ 2.524 milioni (Euro 2.869 milioni);
- Fondi propri ammissibili alla loro copertura £ 3.676 milioni (Euro 4.179 milioni);
- L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 146%;
- La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può

consultare collegandosi al link <https://www.aig.co.uk> (AIG Europe Group Solvency e Financial Condition Report).

Al contratto si applica la legge Italiana.



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportatao aimassimali e alle somme assicurate concordate con il contraente.


Granzie Base


Responsabilità Civile Professionale	Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, sono comprese in garanzia a titolo esemplificativo e non limitativo, le seguenti attività: a) attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrivali; b) atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni; c) consulenza od assistenza stragiudiziali; d) redazione di pareri o contratti; e) attività di notifica di atti giudiziari a mezzo PEC ai sensi del DM N. 48/2013 e dell'art. art. 44 DL 24/6/2014 n. 90, convertito in L. 11/8/2014 n. 114, sempreché l'Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge
Consulenza fiscale	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Funzioni pubbliche/giudiziali	Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni si precisa che la presente garanzia comprende l'incarico di Curatore nelle procedure di fallimento, di Commissario Giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di Commissario Liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, attività inerente esecuzioni immobiliari <i>ex</i> Legge n. 302/1998 e custode giudiziario <i>ex</i> Legge n. 80/2005 s.m.i.
Arbitrato	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Collaboratori	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sostituti di udienza	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Costi di difesa	L'Assicuratore ha il diritto di assumere il controllo della difesa contro qualsiasi Richiesta di risarcimento.

Estensioni di garanzia

<p>Perdita documenti</p>	<p>In relazione a Documenti di Terzi:</p> <p>(i) di cui un Assicurato è legalmente responsabile e</p> <p>(ii) che, durante il Periodo di validità della polizza, sono stati distrutti, danneggiati, smarriti, alterati, cancellati o collocati fuori posto esclusivamente nell'ambito dell'adempimento o del mancato adempimento di Attività professionali, anche nel caso in cui la distruzione, il danneggiamento o la perdita derivino da furto, rapina, incendio.</p> <p>saranno ricompresi anche costi e spese ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato per sostituire o ripristinare tali Documenti, fermo restando quanto indicato nelle condizioni di assicurazione.</p>
<p>GDPR 2016/679 e successive norme di attuazione - Privacy</p>	<p>La copertura fornita dalla polizza si intenderà automaticamente estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della legislazione in materia di Protezione Dati vigente ex Regolamento (UE) n. 2016/679 e successive norme di attuazione e per perdite patrimoniali causate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento di dati personali nell'esercizio della attività professionale.</p>
<p>Interruzione attività</p>	<p>La copertura viene estesa alla responsabilità derivante all'Assicurato per danni da interruzione e sospensione dell'attività di terzi connessi all'attività professionale esercitata.</p>
<p>Commissione tributaria</p>	<p>L'Assicurazione è operativa per quanto l'Assicurato possa essere ritenuto responsabile nell'espletamento delle funzioni di Membro di Commissione Tributaria, limitatamente alle responsabilità che competano all'Assicurato in base alla legge 13/4/1988 n. 117 - Responsabilità del Giudice.</p>
<p>Mediazione/conciliazione/ negoziazione assistita</p>	<p>L'Assicurazione viene automaticamente estesa anche agli incarichi svolti dall'Assicurato nell'espletamento delle funzioni ai sensi del D.Lgs 28/10 ovvero di negoziazione assistita di cui al D. L. 132/2014, D.M. 180/10 , decreto del 24/07/2006 , dal D.Lgs. 5/03 , dal D.M. 222/04 , dal D.M. 223/04 legge 162 del 10/11/2014 e loro successive modifiche e/o integrazioni di legge.</p>
<p>Cessazione dell'attività/Periodo di osservazione/ postuma</p>	<p>In caso di cessazione definitiva dell'Attività professionale, o in caso di decesso dell'Assicurato, l'Assicurazione sarà operante a favore dell'Assicurato e/o dei suoi aventi causa per le Richieste di Risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato e da questi denunciate all'Assicuratore ai sensi di polizza nei dieci (10) anni successivi alla cessazione dell'attività, ma solo a condizione che dette Richieste di risarcimento si riferiscano ad Atti verificatisi prima della cessazione dell'attività.</p> <p>L'Assicurato e/o i suoi eredi potranno prorogare la garanzia ai termini sopra indicati previo pagamento di un importo pari al 200% del premio riferito all'ultima annualità in corso.</p>
<p>Attività di tributarista</p>	<p>La garanzia è estesa alle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tenuta di contabilità obbligatoria ai fini delle imposte dirette e indirette;

	<ul style="list-style-type: none"> - redazione di dichiarazioni e di liquidazioni fiscali; - domiciliazione ai fini fiscali; - rappresentanza per i rapporti tributari. <p>La garanzia comprende le sanzioni fiscali, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per responsabilità attribuibili all'Assicurato stesso.</p> <p>Qualora per l'elaborazione dei dati contabili di clienti dello Studio, l'Assicurato abbia costituito apposita Società dallo stesso costantemente controllata, si conviene che la predetta Società assume agli effetti contrattuali la figura dell'Assicurato.</p> <p>L'Assicurazione vale anche per le responsabilità derivanti da funzione di revisore di enti locali (Art. 57 legge 8/6/1990 n. 142).</p>
Garanzia a favore degli eredi	In caso di decesso dell'Assicurato la Società si obbliga a tenere indenni i suoi eredi per la responsabilità civile professionale in cui è incorso l'Assicurato, ai termini e condizioni di polizza, purché queste, se ed in quanto applicabili, vengano rispettate dagli eredi.
Assicurazioni addizionali/studio associato	<p>Qualora il Contraente sia uno Studio Associato, la garanzia è valida per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati per l'attività esercitata come singoli professionisti con propria P.IVA, a condizione che i relativi introiti non siano in misura prevalente sull'attività principale svolta presso lo studio associato e che vengano dichiarati nel questionario separatamente dagli introiti fatturati dallo studio associato.</p> <p>È facoltà della Società verificare, in caso di sinistro, il rispetto del criterio sopra indicato.</p> <p>In base a quanto sopra si intendono assicurate le persone nominativamente indicate nel questionario, che fa fede per tutti gli associati.</p> <p>Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate, la garanzia si intende automaticamente operante nei confronti dei subentranti senza obbligo di comunicazione agli Assicuratori e purché dichiarato al successivo rinnovo di polizza.</p>
Vincolo di solidarietà	Nel caso in cui l'Assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti, l'Assicuratore risponderà di quanto dovuto in solido dall'Assicurato stesso, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI PREMIO AGGIUNTIVO	
Responsabilità civile verso Terzi (RCT) – conduzione dei locali adibiti ad uso ufficio	La garanzia RCT è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi compresi i clienti durante il periodo di efficacia della polizza, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio e alla conduzione dei locali adibiti ad uffici e dipendenze comprese le attrezzature ivi esistenti, compresi i danni arrecati a terzi da collaboratori e dipendenti.
Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO)	<p>La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale interessi e spese) quale civilmente responsabile:</p> <p>A) ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modificazioni per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;</p>

	<p>B) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modificazioni, o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionate ai prestatori di lavoro per morte e per lesioni personali.</p> <p>L'Assicurazione vale anche per le azioni esperite da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n°1124 e successive modificazioni nonché per gli effetti del D.Lgs. 23/02/2000 n° 38 e successive modificazioni - INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/1984 nr. 222. <p>Precisazioni:</p> <p>Novero dei terzi - Agli effetti della garanzia RCO della polizza, si prende e si dà atto che i lavoratori parasubordinati ed i lavoratori interinali, limitatamente alle lesioni corporali, si intendono del tutto equiparati ai lavoratori alle dirette dipendenze dell'Assicurato.</p> <p>Per prestatori di lavoro si intendono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I lavoratori alle dirette dipendenze dell'Assicurato soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, purché in regola con gli obblighi di legge. 2. I lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall'art. 5 del D.Lg. 23/02/2000 n° 38 e successive modificazioni. <p>I lavoratori interinali come definiti dalla L. 24/06/1997 n° 196.</p>
Rivalsa istituti e/o enti di previdenza e/o assistenza	Tanto l'Assicurazione R.C.T. quanto l'Assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dagli Istituti e/o Enti di Previdenza e/o assistenza.
Committenza Auto	La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni, sia per lesioni a persone sia per danni a cose od animali, involontariamente cagionati a terzi ivi compresi trasportati da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori o motocicli che non siano di proprietà dell'Assicurato o ad esso intestati al P.R.A. o concessi in usufrutto o in locazione.
 Che cosa non è assicurato?	
<u>L'Assicuratore non è comunque obbligato a prestare alcuna garanzia per i Danni connessi a qualsiasi Richiesta di risarcimento:</u>	
Esplosioni, radiazioni, emanazioni	traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi esplosione o emanazione di calore o radiazioni, proveniente da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle.
Guerra e terrorismo	traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi guerra, atto terroristico, operazione bellica, attività militare, terroristica o di guerriglia, sabotaggio, ricorso alle armi, ostilità, ribellione, rivoluzione, disordine civile, insurrezione, usurpazione di potere, confisca, nazionalizzazione, distruzione di beni o danni a beni ad opera o per ordine di qualsiasi autorità governativa, pubblica o locale o qualsiasi

	altra organizzazione politica o terroristica.
Insolvenza	traente origine da, basata su o attribuibile allo stato di insolvenza dell'Assicurato ovvero alla sottoposizione di un Assicurato ad una qualsiasi procedura concorsuale.
Muffa tossica	traente origine da, basata su o attribuibile alla presenza e/o le conseguenze di muffa tossica o amianto, nonché lo svolgimento di qualsivoglia attività connessa all'uso di muffe tossiche o amianto.
U.S.A./Canada	Presentata o attualmente in corso negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero finalizzata all'esecuzione di una sentenza di condanna ottenuta negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero basata sulla legge degli Stati Uniti d'America, Canada o di qualsiasi dei relativi territori o possedimenti.
Titoli al portatore	conseguente a perdita, deterioramento o distruzione di denaro o di titoli al portatore. La presente esclusione non sarà applicabile alla Estensione di Garanzia: " <i>Perdita di Documenti</i> ", di cui sopra.
Valore futuro/rendimento	attribuibile, o riferita, direttamente o indirettamente, a qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall'Assicurato in relazione a: (i) disponibilità di fondi; (ii) proprietà immobiliari o personali; (iii) beni e/o merci; (iv) qualsiasi forma di investimento che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere.
Enti pubblici / Authority di regolamentazione	derivante da azioni legali intentate, ordinanze intentate e/o imposte da qualunque tipo di ente pubblico, statale, regionale o locale e qualunque organizzazione e/o commissione e/o authority pubblica e/o privata per il controllo dei servizi assicurati e della licenza per lo svolgimento degli stessi; questa esclusione non è applicabile relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento derivante dall'attività professionale assicurata effettuata dall'Assicurato per i succitati enti pubblici e/o privati.
Rischio contrattuale puro	riconducibile ad una : -penalità contrattuale in genere inflitta direttamente all'assicurato; -sanzione multe o ammende inflitte direttamente all'Assicurato; -irrogazione di sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento.
Danni a cose o persone	traente origine da, basata su o attribuibile a Danni a cose e/o Danni alle persone. Tale esclusione non si applicherà qualora i danni derivino da atti illeciti commessi dall'assicurato, o dalle persone di cui debba rispondere, nell'esercizio dell'attività professionale assicurata.
Altre condizioni aggiuntive	traente origine da, basate su o attribuibili a responsabilità solidale riconducibile alle garanzie per l'attività di sindaco o revisore legale dei Conti di società od enti, membro di CDA di società di capitali, membro di Organo di controllo e Sorveglianza, membro di ODV ai sensi del D.Lgs 231/2001. A meno che non sia stata stipulata un'apposita garanzia aggiuntiva
 Ci sono limiti di copertura?	
<i>Con riferimento alle estensioni.</i>	
Perdita documenti	Con riferimento all'estensione " <i>Perdita documenti</i> " si precisa che: (a) lo smarrimento o il danno dovrà verificarsi mentre i Documenti sono: (1) in transito; oppure (2) custoditi dall'Assicurato o da qualsiasi persona alla quale l'Assicurato li abbia affidati; (b) i Documenti smarriti o collocati fuori posto dovranno essere stati oggetto di una scrupolosa ricerca da parte dell'Assicurato o di un suo

	<p>incaricato;</p> <p>(c) l'ammontare di qualsiasi Richiesta di risarcimento a fronte di tali costi e spese dovrà essere suffragato da giustificativi di spesa che dovranno essere sottoposti all'approvazione di una persona competente da nominarsi a cura dell'Assicuratore con il consenso dell'Assicurato; e</p> <p>(d) l'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento per qualsiasi Richiesta di risarcimento traente origine da usura, logorio e/o graduale deterioramento, tarne e parassiti o altre cause che sfuggono al controllo dell'Assicurato.</p>
Cessazione dell'attività	<p>La garanzia prestata dall'Assicuratore nel periodo previsto dall'estensione opzionale è complessivamente limitata ad un importo pari al Massimale, a prescindere dal numero di anni per i quali è stata effettivamente richiesta l'Estensione di garanzia e dal numero di Richieste di risarcimento.</p> <p>Con riferimento a quanto sopra si conviene che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la garanzia non sarà operante in caso di sospensione o radiazione dall'Albo. 2. il massimale indicato in polizza costituisce il massimo esborso a carico della Società indipendentemente dal numero di sinistri denunciati nei suddetti periodi di Assicurazione.
Assicurati Addizionali / Studio Associato	Tale garanzia è prestata nei limiti del massimale convenuto, il quale resta unico ad ogni effetto anche nel caso di corresponsabilità dei professionisti indicati in polizza con il Contraente e tra loro.
<i>Con riferimento alle Opzioni con pagamento di premio aggiuntivo</i>	
RCT- Conduzione dei locali adibiti ad uso ufficio	<p>Si intendono esclusi dalla presente garanzia i seguenti danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) alle opere edili in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ai beni e attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività aziendale; b) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi; da opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione e posa in opera; c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e da impiego di aeromobili, nonché da navigazione di natanti a motore; d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età; e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; f) a cose in genere dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno, nonché derivanti da gelo, da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali; g) derivanti da inosservanza di obblighi assunti per contratto.
R.C.O. - Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro	Dalla Assicurazione R.C.O. sono comunque escluse le malattie professionali..
R.C.T. – R.C.O.	<p>Dall'Assicurazione R.C.T./R.C.O. sono esclusi i danni derivanti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) da detenzione ed impiego di esplosivi, mine e simili che non siano legalmente detenuti, conservati ed usati; b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti

	energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).
--	---




Fermo restando quanto specificamente concordato con il Contraente, l'Assicurazione, per alcune garanzie, prevede limiti di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencati:

GARANZIA	SCOPERTO/FRANCHIGIA	MASSIMALE
<i>Con riferimento alle estensioni di garanzia</i>		
Perdita di documenti	-	Sottolimito di Euro 150 000, 00 per sinistro e per anno
<i>Con riferimento alle opzioni con pagamento di premio aggiuntivo</i>		
R.C.T-conduzione dei locali adibiti ad uso ufficio	Franchigia fissa per danni a terzi di Euro 250,00	Euro 500 000,00 per sinistro (Nel caso in cui il massimale indicato nelle Condizioni di Assicurazione risultasse inferiore a tale sottolimito, la garanzia verrà prestata con il medesimo massimale previsto dalla Polizza.)
R.C.O – responsabilità civile verso i prestatori di lavoro	Franchigia pari a Euro 2.500,00 per danneggiato	Euro 500 000,00 per sinistro (Nel caso in cui il massimale indicato nelle Condizioni di Assicurazione risultasse inferiore a tale sottolimito, la garanzia verrà prestata con il medesimo massimale previsto dalla Polizza. Il massimale con il quale viene prestata la garanzia deve essere inteso come parte del massimale con il quale viene prestata la garanzia RCT – CONDUZIONE DEI LOCALI ADIBITI AD USO UFFICIO e non in aggiunta allo stesso.)



Che obblighi ho?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata da inviarsi a Blue Underwriting Agency S.r.L. al seguente indirizzo: Blue Underwriting Agency srl via San Vittore, 40 20123 Milano Italia</p> <p>- informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti.</p> <p>Il termine massimo per l'invio di suddette comunicazioni è di 15 (quindici) giorni dalla data in cui si è verificato il sinistro stesso o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza.</p> <p>L'Inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 C.C.).</p> <p>Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.</p> <p>Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p>
---------------------------------------	--

	<p>Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p> <p>La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi dell'Art.1893 c.c.; in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui all'Art.1894 c.c.</p>
Obblighi dell'impresa	<p>Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata.</p>
 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>Il premio di assicurazione, comprensivo di imposte, è predeterminato per tutta la durata contrattuale indicata nel Certificato di Assicurazione per ogni Assicurato.</p> <p>L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.</p> <p>Il premio è interamente dovuto per l'intero periodo assicurativo e deve essere pagato all'Intermediario, cui è assegnata la polizza</p>
Rimborso	<p>Non sono previste ipotesi contrattuali di rimborso dei premi.</p>
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni Base</p>
Sospensione	<p>Non sono previste ipotesi contrattuali di sospensione delle garanzie.</p>
 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Ai sensi dell'art. 67 - duodecies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 ("Codice del Consumo"), il Contraente dispone di 14 giorni per recedere dal contratto, senza penali e senza doverne indicarne il motivo. Il termine decorre dalla data di conclusione del contratto.</p>
Risoluzione	<p>Non sono previsti casi di risoluzione dell'assicurazione a favore dell'assicurato</p>



A chi è rivolto questo prodotto?

L'Avvocato che vuole assicurarsi contro la responsabilità civile derivante dall'esercizio della propria attività professionale.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 16,30%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio.

COME PRESENTARE RECLAMI?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'Assicuratore ed indirizzati a: AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l'Italia Servizio Reclami Piazza Vetra 17, – 20123 Milano Fax 02 36 90 222 e-mail: servizio.reclami@aig.com Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html . Poiché AIG Europe S.A. è una società di assicurazioni con sede legale in Lussemburgo, oltre alla procedura di reclami di cui sopra, è possibile avere accesso agli organismi di mediazione lussemburghesi per qualsiasi reclamo che possa riferirsi a questa Polizza. I recapiti degli organismi di mediazione lussemburghesi sono disponibili sul sito web di AIG Europe S.A.: http://www.aig.lu/
	PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
Arbitrato	Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis,

	D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm), o all'IVASS, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. L'IVASS provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA <u>NON</u> DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE <u>NON</u> POTRAI CONSULTARE TALE AREA RISERVATA, NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.	